



D

Interpellanza al Presidente

Considerato che

Il Patrimonio Arboreo della Città deve essere preservato e tutelato fermo restando le disposizioni di sicurezza e di contaminazione nei casi di rischio biologico. In riferimento all'art.37 sulla compensazione ambientale, ivi riportate

1. Nel caso di abbattimenti di cui all'articolo 38 (abbattimento di alberature pubbliche) o qualora il Settore Gestione Verde (o S.S.D.) ritenga che tali opere non consentano il mantenimento o l'espianto di alberature esistenti, per tutti gli esemplari da abbattere dovrà essere calcolato il valore ornamentale oppure il danno ornamentale e biologico in caso di soluzioni che consentano il mantenimento in sito dei soggetti ma si renda necessaria la loro riduzione dimensionale e messa in sicurezza o il trapianto in altro sito.
2. Il calcolo del valore ornamentale e/o del danno biologico devono essere effettuati da un tecnico e/o funzionario competente del Settore Gestione Verde (o S.S.D.).
3. Tale valore dovrà essere assunto come valore base compensativo dell'intervento di ripristino da porre in essere nell'area opportuna più prossima possibile al sito su cui insiste l'intervento.
4. La compensazione ambientale deve essere realizzata in piena terra. Le somme necessarie agli interventi di compensazione dovranno essere inserite in quelle a disposizione dell'opera da realizzare previste nel quadro economico.
5. Il concetto di compensazione ambientale non si applica in caso di moria dovuta a diffusione di patologie o fisiopatie: in tal caso il proprietario pubblico o privato deve provvedere a ripiantare alberi di altra specie consoni al contesto paesaggistico e naturalistico del sito, privilegiando le specie autoctone.

Rilevato che

L'abbattimento di alberature pubbliche presenti sul territorio comunale, quando non realizzato direttamente dal Settore Gestione Verde (o S.S.D.), è consentito esclusivamente nei casi comprovati di stretta necessità e comunque con parere vincolante favorevole degli Uffici di quest'ultimo.

3. Ai trasgressori, per ciascun albero abbattuto, sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 87.
4. L'autorizzazione dovrà contenere contestualmente le prescrizioni vincolanti di reimpianto a compensazione ambientale delle perdite subite, quali, ad esempio: accertato pericolo per le persone, per le cose e per la viabilità, esigenze fitopatologiche, alberature in stato vegetativo irrimediabilmente compromesso, alberature che causano danni a strutture edili e

sottoservizi, diradamenti strettamente indispensabili alla sopravvivenza di gruppi arborei troppo fitti, non realizzabili con la tecnica dei grandi trapianti.

5. L'intervento dovrà essere effettuato tenendo conto dei vincoli urbani esistenti in zona ed utilizzando tutte le attrezzature necessarie atte ad evitare pericoli per l'incolumità pubblica e danni ai manufatti.

6. Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti in loco, salvo i casi in cui gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea, per carenza di spazio, per malattie o per mancanza di condizioni idonee.

Si interpella il Presidente per sapere:

1. Quali cause di natura biologica hanno portato all'abbattimento di circa 15 alberi al di Parco Crescenzio;
2. Se sono previsti ulteriori abbattimenti derivanti da contaminazione biologica;
3. Se è stato previsto un piano di riforestazione all'interno del Parco a sostituzione dei fusti arborei abbattuti

I Consiglieri:

Francesco Lauria Movimento 5 Stelle

Massimo Braschi Sinistra in Comune



